



Istituto Comprensivo Statale N° 6 «Chievo - Bassona - Borgo Nuovo»

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Puglie, 7/E - 37139 Verona (VR) - Tel. 045/565602

Codice fiscale 93184850233 - Codice Ministeriale: VRIC83900N

Circ 158_ doc ATA Protocollo sicurezza

Protocollo e data in signature

-0015996 / A 21

Alla c.a. Personale scolastico

Istituto IC 6 Verona

Albo Pretorio

Oggetto: aggiornamento protocollo di sicurezza.

Con riferimento all'approvazione definitiva del DL 111/2021 avvenuta in data 23 e 24 settembre 2021 di seguito, si riportano le novità introdotte le quali vanno ad integrare i protocolli e regolamenti adottati da questo Istituto scolastico.

1. Validità del test molecolare

Estesa da 48 a 72 ore la validità dell'esito negativo del test molecolare, ai fini della durata della certificazione verde. Il test molecolare può essere eseguito anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute n 43105 del 24 settembre 2021.

Rimane di 48 ore la validità del test antigenico rapido.

2. Lavoratori fragili

Prorogata sino al 31 dicembre 2021 la disposizione (scaduta il 30 giugno 2021) secondo cui ai lavoratori fragili, in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, è riconosciuta, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, al ricovero ospedaliero.

Prorogata fino al 31 dicembre 2021 (attualmente 31 ottobre) per la stessa tipologia di lavoratori dipendenti, la concessione del lavoro agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

3. Misure minime di sicurezza

Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. L'obbligo riguarda i bambini a partire dalla scuola primaria (e non più a partire da 6 anni di età). Fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove sono presenti alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

In caso di presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da COVID-19 o di casi sospetti, nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia, nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione (quindi non le scuole non paritarie), nelle università e nelle istituzioni afam, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), nonché dell'art. 10-bis del D.L. 52/2021 (L. 87/2021). (art.1 comma 3 primo periodo)

Protocolli e linee guida possono disciplinare anche la deroga all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi formate da studenti che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale. Quest'ultima disposizione riguarda le classi composte da studenti di età inferiore ai 12 anni. (art.1 comma 3 secondo periodo)



Istituto Comprensivo Statale N° 6 «Chievo - Bassona - Borgo Nuovo»

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Puglie, 7/E - 37139 Verona (VR) - Tel. 045/565602

Codice fiscale 93184850233 - Codice Ministeriale: VRIC83900N

4. Mancata generazione o mancato rilascio del Green pass

Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata o non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale (per qualche problema di natura amministrativa o informatica), l'obbligo si intende comunque rispettato con la presentazione di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'assistito, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni per il rilascio del Green Pass.

5. Mancato possesso del Green pass

Il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione che non sia in possesso o non esibisca la certificazione verde è considerato assente ingiustificato e non sono corrisposti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. In particolare, la sospensione del rapporto di lavoro, disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle medesime istituzioni, mantiene efficacia fino al conseguimento della certificazione verde da parte del suddetto personale e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione, che non supera i 15 giorni. (art. 1 comma 6, art. 9-ter comma 2)

6. Disciplina sanzionatoria

Confermate le disposizioni in base alle quali l'obbligo di possesso della certificazione verde per l'accesso agli istituti scolastici e agli obblighi di verificare tale possesso, sono accompagnate da una disciplina sanzionatoria: sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000. Nel caso di reiterazione dell'illecito la sanzione è raddoppiata.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annamaria Maiorano

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993*